

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 2 Pag. 1/15
-------------------------	--	---------------------------

INDICE:

1	SCOPO	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3	GENERALITÀ	2
4	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	3
5	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITÀ	9
6	RISCHI TENUTI SOTTO CONTROLLO ATTRAVERSO LA PRESENTE PROCEDURA	9
7	ALLEGATI	
	10	

Il CIOFS – FP Lombardia si riserva la proprietà del presente documento con divieto assoluto di riprodurlo, anche parzialmente e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta

			<u>GDQ</u>	<u>AQR</u>	<u>DG</u>
27/09/2021	2	Inserimento modifiche			
02/09/2019	1	Inserimento e modifiche allegati	GDQ	AQR	DG
15/02/2019	0	1^ emissione	Gruppo Documentazione Qualità GDQ	Assicurazione Qualità AQR	Sede Regionale DG
DATA	REV.	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 2/15
---------------------------------	--	-----------------------------------

1 SCOPO

Scopo della presente Procedura è orientare il sistema organizzativo dei Centri denominati di seguito CFP, dell'Associazione CIOFS-FP Lombardia, alle migliori prassi nazionali ed internazionali in materia di prevenzione del bullismo nelle scuole, in coerenza con le misure già in vigore nell'Associazione (regolamenti contenenti disposizioni "antibullismo", Codice Etico, Procedure di tutela dei minorenni e di segnalazione alla pubblica autorità di fatti di rilievo penale, nomina di un Organismo di Vigilanza secondo il D.Lgs. 231/01,...).

Il documento costituisce altresì applicazione alla realtà del CIOFS-FP Lombardia delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo approvate ad inizio 2021 dal Ministero dell'Istruzione.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i servizi formativi e orientativi esposti al rischio di atti di bullismo, con particolare riferimento agli ambiti maggiormente sensibili (allievi in situazione di disabilità o fragilità emotiva, gestione della rete informatica, regolamentazione dell'uso dei dispositivi, violazioni del regolamento allievi, situazioni di abbandono o degrado in famiglia,...).

3 GENERALITÀ

Tale procedura fa riferimento alla prassi UNI/PdR 42:2018, pubblicata in data 1 agosto 2018 da UNI: "Prevenzione e contrasto del bullismo - Linee guida per il sistema di gestione per la scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni ed alle Linee di Orientamento approvate dal Ministero dell'Istruzione nel 2021.

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 3/15
-------------------------	--	---------------------------

4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

	REQUISITI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RELATIVE EVIDENZE
1	L'Ente deve definire e divulgare una "Politica Antibullismo" con la chiara assunzione degli impegni assunti verso l'utenza in ordine alla prevenzione ed al contrasto del bullismo.	<ul style="list-style-type: none"> • La "Politica Antibullismo" è resa pubblica mediante affissione nelle sedi operative ed è visibile sul sito dell'Ente (Allegato 1).
2	Il CFP deve garantire la sistematica vigilanza sugli alunni secondo i regolamenti in vigore ed in particolare prevedere misure specifiche per gli alunni più esposti al rischio di bullismo (es. alunni con disabilità, allievi che hanno segnalato atti di bullismo subiti all'interno del CFP).	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di un "Piano della Vigilanza" (Mod.P12/1) in grado di garantire la costante e corretta vigilanza sui minori, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - nei momenti critici della giornata scolastica, in cui è più facile che gli alunni rimangano incustoditi (es. entrata, uscita, intervallo, cambio dell'ora, ecc.) - nei bagni e nei locali adibiti a spogliatoio, contemperando le esigenze di controllo con quelle di rispetto della privacy - durante le gite scolastiche, soprattutto per quelle con eventuale pernottamento. • Adozione di ulteriori misure di vigilanza per allievi particolarmente esposti al rischio bullismo, documentate secondo il problem solving (Mod.P03/1).
3	L'Ente deve predisporre ed aggiornare ogni anno un documento di "Valutazione dei Rischi di Bullismo" , tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera il CFP, della tipologia di utenza, delle statistiche dell'ultimo periodo (almeno ultimo triennio) riferite a fatti di bullismo.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento dei rischi legati al bullismo nel documento di Analisi Rischi allegato al Modello Organizzativo ed individuazione dei rischi all'interno della presente procedura.

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 4/15
-------------------------	--	---------------------------

	REQUISITI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RELATIVE EVIDENZE
4	<p>Il CFP deve definire ogni anno formativo un “Piano Antibullismo” coerente con i risultati della valutazione dei rischi e diretto a promuovere sia la prevenzione che il contrasto dei fenomeni di bullismo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione di un piano di miglioramento antibullismo, all'interno del piano generale contenuto nel Riesame della Direzione, che individui, in coerenza con l'analisi dei rischi, le azioni necessarie, i tempi previsti, le persone responsabili ed incaricate, le modalità di verifica dell'efficacia. • Tra gli indicatori misurabili idonei a dare informazioni oggettive circa l'efficacia delle strategie antibullismo, ci possono essere, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - numero di azioni legali promosse dalle famiglie contro il CFP per fatti di bullismo - numero di reclami per fatti di bullismo - percentuale di risposte positive ai questionari antibullismo - risultati degli audit interni ed esterni sull'applicazione della presente procedura.
5	<p>Il CFP deve dare comunicazione all'utenza ed a tutte le altre parti interessate delle azioni adottate per garantire la prevenzione ed il contrasto del bullismo, secondo il principio della “trasparenza applicata al bullismo”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento nel sito dell'Ente dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> - Politica Antibullismo; - Procedura Antibullismo; - indirizzo e-mail per segnalare casi di bullismo; - Prassi di riferimento <p>e ogni altra informazione in materia di bullismo reputata utile per la propria utenza.</p>

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 5/15
-------------------------	--	---------------------------

	REQUISITI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RELATIVE EVIDENZE
6	<p>Il CFP deve definire un “Sistema Sanzionatorio Antibullismo”, che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni nei confronti di chi commette atti di bullismo e di cyberbullismo.</p>	<p>Predisposizione di un regolamento disciplinare per gli allievi per casi di bullismo e di cyberbullismo, approvato dalla Commissione Antibullismo ed aggiornato periodicamente, anche in base agli accadimenti che si sono verificati (Allegato 2: Regolamento di riferimento per i reati riconducibili al bullismo e al cyberbullismo). Il Direttore di Centro e i Formatori danno comunicazione preventiva al Direttore Generale, che avvisa l’OdV, dei provvedimenti sanzionatori, previsti dal regolamento, che si intendono applicare. Gli stessi, in accordo con il Direttore Generale, che informa l’OdV, provvedono alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative, in caso di comportamenti legati al bullismo che, secondo le leggi in vigore, richiedono una particolare segnalazione ai servizi sociali e sanitari oppure la denuncia di un possibile reato per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio (cfr. PdR 42:2018 appendice C).</p>

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 6/15
-------------------------	--	---------------------------

	REQUISITI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RELATIVE EVIDENZE
7	<p>Il CFP deve definire una “procedura per l’individuazione e la gestione delle criticità relative al bullismo”, diretta a consentire a tutti gli interessati una segnalazione, anche in forma riservata, relativa a possibili atti di bullismo e tenere sotto controllo le misure attuate per prevenire o gestire le criticità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio da parte del Direttore Generale sulla situazione dei vari CFP rispetto al rischio bullismo (mediante sopralluoghi, interviste, analisi del problem solving...). • Monitoraggio attraverso la somministrazione di questionari scritti agli allievi. • Accessibilità dell’OdV al personale ed all’utenza tramite l’utilizzo di apposito indirizzo mail. • Applicazione delle regole definite per la segnalazione di fatti relativi agli allievi di possibile rilevanza penale, come nel Protocollo per la tutela dei minorenni. • Registrazione tempestiva dei casi rilevati di bullismo nel Mod. P03/1. • Compilazione del Mod. P12/2 “Casi di bullismo registrati nel centro” per il monitoraggio complessivo dei fatti avvenuti e già registrati • Riunione del team per l’emergenza nei casi critici di bullismo
8	<p>Il CFP deve nominare una “Commissione Antibullismo” rappresentativa di tutte le parti interessate, con il compito di verificare l’effettivo rispetto, da parte del CFP, degli impegni assunti contro il bullismo e di garantire la prevenzione del bullismo, il monitoraggio dei comportamenti dell’Ente rispetto al bullismo ed il contrasto dei fenomeni di bullismo che si siano effettivamente verificati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina della Commissione Antibullismo, composta da: <ul style="list-style-type: none"> - Presidente dell’OdV - Direttore Generale - Referenti Antibullismo dei Centri - Psicologo/pedagogo - Referente educativo-pastorale <p>con compiti e attività svolte come da Regolamento (Allegato 3).</p>

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 7/15
-------------------------	--	---------------------------

	REQUISITI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RELATIVE EVIDENZE
9	L'Ente deve adottare e aggiornare periodicamente un " Piano di formazione Antibullismo ", per garantire la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti in materia di bullismo.	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione del Piano di Formazione dell'ente (Mod.P05/2) con iniziative di formazione antibullismo per i docenti. • Programmazione di azioni formative agli allievi per la sensibilizzazione antibullismo ed in particolare per l'educazione al corretto uso delle rete. • Garanzia di professionalità in ambito educativo, psicologico, tecnologico e legale da parte degli esperti coinvolti nelle attività programmate. • Pubblicazione sul sito Internet del "Quaderno sul Bullismo" predisposto da Telefono Azzurro, che contiene una sezione generale ed una specifica per docenti, genitori ed alunni. • Predisposizione di una sezione dedicata al bullismo (anche con materiali video) nella piattaforma accessibile a tutti i formatori dell'ente.
10	Il CFP deve svolgere periodicamente " Audit Antibullismo ", sia in forma programmata che a sorpresa, in modo tale da individuare eventuali situazioni critiche e verificare lo stato delle misure antibullismo programmate dal CFP.	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione e svolgimento di audit programmati ed a sorpresa, da parte della Commissione Antibullismo in accordo con l'OdV e con il referente del SGQ. • Definizione del team di audit da parte dalla Commissione (cfr. Regolamento). • Partecipazione all'audit di due allievi del CFP (un maschio e una femmina). • Il rapporto di audit deve essere sottoposto alla Commissione Antibullismo. Se contiene delle criticità, il Direttore Generale deve prenderle in considerazione e proporre delle misure correttive da presentare alla Commissione Antibullismo.

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 8/15
---------------------------------	--	-----------------------------------

	REQUISITI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RELATIVE EVIDENZE
11	Il CFP deve regolamentare le modalità di presenza dei formatori sui social network e le modalità di comunicazione tra personale del CFP ed alunni, evitando che le decisioni in tal senso siano adottate autonomamente dal singolo dipendente/collaboratore.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione della presenza dei formatori sui social network presente nel Codice Etico e nel Regolamento del personale docente. • Divieto, previsto nel Regolamento, per il personale del CFP di raggiungere direttamente gli alunni minorenni con telefonate a casa o al cellulare o con messaggi di posta elettronica dalla mail personale del singolo dipendente/collaboratore, se non in casi particolari espressamente autorizzati dalla direzione e previo consenso dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale).
12	Il CFP deve regolamentare l'utilizzo degli strumenti informatici da parte del personale del CFP e degli alunni.	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza nel regolamento allievi e formatori di clausole sull'uso di computer, smartphone ed altri strumenti elettronici, che preveda sistemi di blacklist o tracciabilità degli accessi, escludendo comunque l'uso incontrollato degli strumenti informatici e della rete Internet del CFP. • Presenza all'interno del regolamento di sanzioni per la violazione delle sue disposizioni.
13	Il CFP deve collaborare attivamente in tutte le campagne ed iniziative antibullismo promosse dal MIUR e dalle altre istituzioni competenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di tutte le iniziative antibullismo fornite dalle istituzioni (corsi di formazione, progetti finanziati, campagne di sensibilizzazione, numeri verdi...) e le relative modalità di partecipazione decise dall'ente.
14	Il CFP deve attribuire con chiarezza alle proprie componenti le specifiche responsabilità per la prevenzione ed il contrasto del bullismo	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza delle figure incaricate nell'organigramma dell'Associazione e dei CFP.

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 9/15
---------------------------------	--	-----------------------------------

	REQUISITI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RELATIVE EVIDENZE
15	Il CFP deve costituire un team per l'emergenza per la gestione dei casi critici di bullismo	<ul style="list-style-type: none"> L'ente inserisce nel proprio mansionario il team d'emergenza, che si riunisce anche in piattaforma per adottare le decisioni necessarie a fronte dei casi critici. Il team è formato da Direttore Regionale, Direttore di Centro, Referente Antibullismo, Responsabile Regionale per la Qualità e Presidente dell'OdV. Alle riunioni possono essere invitati i formatori coinvolti nel caso e tutte le altre persone che il team ritenga opportuno ascoltare. Le riunioni del team sono documentate attraverso i verbali dell'OdV.

5 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITÀ

Documento	Funzione/ruolo che archivia	Distribuito in copia a	Modalità di archiviazione e di eliminazione	Tempi di archiviazione	Accessibili a
Piano di Vigilanza del Centro	Assicurazione Qualità Direttore di Centro	Direzione Generale	Dossier specifico Distruzione	Tre anni	Tutte le funzioni interessate
Casi di bullismo registrati nel Centro	Assicurazione Qualità Direttore di Centro	Direzione Generale	Dossier specifico Distruzione	Tre anni	Tutte le funzioni interessate

6 RISCHI TENUTI SOTTO CONTROLLO ATTRAVERSO LA PRESENTE PROCEDURA

POTENZIALE NON CONFORMITÀ
Mancata o inadeguata vigilanza all'interno dei CFP
Omissione dei doveri di segnalazione alla famiglia o alla pubblica autorità di gravi fatti di bullismo
Flussi informativi interni non completi rispetto a fatti di bullismo
Mancata o inadeguata sanzione di gravi fatti di bullismo
Mancata o inadeguata sensibilizzazione o formazione sui rischi connessi al bullismo
Responsabilità legale dell'ente per culpa in vigilando

Danno all'immagine dell'ente per eventuali fatti di bullismo avvenuti nei CFP dell'ente

7 ALLEGATI

Allegato 1 Politica Antibullismo

Allegato 2 Regolamento Antibullismo

Allegato 3 Regolamento della Commissione Antibullismo

Mod. P12/1 Piano di Vigilanza del Centro

Mod. P12/2 Casi di bullismo registrati nel Centro

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 11/15
---------------------------------	--	------------------------------------

ALLEGATO 1

POLITICA ANTIBULLISMO

L'Associazione CIOFS-FP Lombardia e tutti i Formatori ed educatori garantiscono alla propria utenza il rispetto della normativa internazionale e nazionale in materia di diritto all'istruzione e di protezione dei minori.

Il CIOFS-FP Lombardia, attraverso il proprio stile educativo preventivo, si impegna in particolare a dare tutela ai seguenti diritti fondamentali del minore:

- difesa della dignità personale di ogni allievo nel contesto delle attività educative e formative, delle relazioni e delle comunicazioni che fanno parte della vita del CFP
- rispetto della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989
- formazione integrale degli allievi con particolare riferimento alle regole disciplinari interne al CFP, ai comportamenti vietati e alle corrispettive sanzioni, inserite nel più ampio quadro delle regole di condotta alle quali devono attenersi in virtù della normativa internazionale e nazionale
- protezione degli allievi da ogni forma di abuso, violenza, maltrattamento fisico e morale, compresa la protezione da tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto sia delle leggi in vigore, che del protocollo di tutela dei minori dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
- possibilità di accesso alla rete internet e di utilizzo delle tecnologie digitali, per quanto richiesto dalle finalità didattiche ed educative del CFP, nel rispetto dei regolamenti adottati dal Centro
- garanzia di accesso, anche agli allievi, alle procedure per la segnalazione di eventuali offese subite alla propria dignità personale
- possibilità, per allievi e genitori, di segnalare eventuali offese alla propria dignità personale che potranno essere prese in carico dalla Commissione e/o gestite secondo la procedura prevista dal CIOFS-FP Lombardia.

L'ente s'impegna altresì ad applicare la PdR UNI 42/18 sulla prevenzione e contrasto del bullismo, con le modalità definite nelle procedure interne dell'associazione.

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 12/15
---------------------------------	--	------------------------------------

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO ANTIBULLISMO

**in conformità con la Prassi di Riferimento UNI/PdR 42:2018 avente ad oggetto
“Prevenzione e contrasto del bullismo – Linee guida per il sistema di gestione per la scuola
e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni”.**

PREMESSE

- 1) Il presente regolamento antibullismo è stato redatto in conformità con la PdR UNI 42:2018, la quale dispone al paragrafo 5.7 quanto segue: *“L’organizzazione che applica la presente prassi di riferimento deve redigere uno specifico regolamento antibullismo nel quale indicare i comportamenti non consentiti, in termini sia di bullismo che di cyberbullismo, e le relative sanzioni disciplinari, nel rispetto delle norme sostanziali e procedurali previste dalle leggi del luogo. Il regolamento antibullismo dev’essere approvato dalla Commissione Antibullismo ed aggiornato periodicamente, anche in base agli accadimenti che si sono verificati. Gli insegnanti ed il dirigente scolastico, nonché gli addetti delle organizzazioni non scolastiche che applicano la prassi di riferimento, dovranno altresì provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative, in caso di comportamenti legati al bullismo che, secondo le leggi in vigore, richiedono una particolare segnalazione ai servizi sociali e sanitari oppure la denuncia di un possibile reato per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio (vedere Appendice C della presente prassi di riferimento)”.*
- 2) Il presente regolamento integra le disposizioni già in vigore all’interno del CFP.
- 3) La violazione, da parte degli alunni, delle disposizioni del presente regolamento è sanzionata, secondo le norme sulle sanzioni scolastiche previste dalla normativa in vigore.
- 4) Il regolamento si applica interpretando le condotte descritte alla luce dell’età degli alunni coinvolti e di tutte le circostanze del caso concreto.
- 5) Gli organi scolastici sono competenti esclusivamente per l’adozione delle sanzioni di natura amministrativa connesse alle violazioni del presente regolamento. Gli ulteriori ed eventuali profili di natura civile e penale sono regolati dalla legislazione in vigore.

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
Bullismo diretto, verbale e fisico, indiretto Cyberbullismo	1) Atti persecutori c.d. <i>stalking</i> (art. 612 bis c.p.) È punito [...] chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.	<i>È sanzionato il comportamento dell’allievo che, da solo o in gruppo, ripetutamente molesta, assume comportamenti aggressivi o vessatori nei confronti di un altro compagno del Centro causando in lui un perdurante stato d’ansia o paura, ad es. prendendolo in giro, insultandolo, appropriandosi dei suoi oggetti (diario, giubbotto, libri, ecc.), costringendolo a compiere atti contrari alla sua volontà, quali: consegnare soldi o la propria merenda, rubare la merenda o altri oggetti altrui, comprare sigarette, passare i compiti, danneggiare qualcosa, aspettandolo all’uscita dal CFP per umiliarlo o deriderlo, ecc...</i>
Bullismo indiretto	2) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto [...], e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, [...], o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell’allievo che aiuta il compagno, che ha commesso atti di bullismo, ad eludere o sviare le attività di ricerca della verità dei fatti svolte dagli addetti del CFP.</i>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORTEMENTI SANZIONATI
Bullismo diretto, fisico	3) Percosse (art. 581 c.p.) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, colpisce un altro compagno del Centro, con schiaffi, pugni, calci, pizzichi, stratonamento o altro.</i>
	4) Lesioni personali Volontarie o colpose (art. 582/590 c.p.) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, umilia, deride o schernisce un altro compagno del Centro.</i>
	5) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, istiga un compagno del Centro a commettere atti di violenza verso se stesso o altri compagni.</i>
	6) Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582 [percosse o lesioni] cagiona la morte di un uomo, è punito ...	
Bullismo verbale, indiretto Cyberbullismo	7) Diffamazione (art. 595 c.p.) Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che diffonde in presenza di più persone informazioni false, offese, pettegolezzi, soprannomi denigratori o calunnie sul conto di un altro allievo o dei componenti del suo nucleo familiare, ad es. tramite bigliettini con offese e parolacce o un social network, producendo in alcuni casi l'esclusione dal gruppo classe/Centro.</i>
Cyberbullismo	8) Pornografia virtuale (art. 600- <i>quater</i> .1 c.p.) Chiunque produce o detiene o, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico relativo a minorenni, anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che realizza foto o videoriprese di un altro compagno in situazioni intime.</i>
Bullismo diretto, fisico	9) Sequestro di persona (art. 605 c.p.) Chiunque priva taluno della libertà personale è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, priva un compagno della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, ad es. rinchiodandolo in una stanza, per un tempo apprezzabile, anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo; oppure collocandosi in gruppo tutti attorno ad un compagno impedendogli di allontanarsi, con violenza o minaccia, per un tempo apprezzabile, ecc.</i>
Bullismo diretto, fisico	10) Violenza sessuale (art. 609 <i>bis</i> c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che costringe il/la compagno/a a compiere o subire atti sessuali, compresi atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili.</i>
Bullismo diretto, fisico	11) Corruzione di minorenne (art. 609 <i>quinquies</i> c.p.) Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere; ovvero la fa assistere al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali, è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che fa assistere il compagno/a ad atti sessuali o mostra materiale pornografico.</i>
Bullismo diretto	12) Furto (art. 624 c.p.)	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che sottrae a un compagno beni di sua appartenen-</i>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
	Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito ...	<i>za, quali materiali necessari per la didattica, elaborati da consegnare ad un docente, indumenti, orologi, ecc. indipendentemente dal valore di questi.</i>
Bullismo diretto, fisico o verbale	13) Rapina (art. 628 c.p.) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impone della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che con minacce o violenza fisica sottrae al compagno beni di sua appartenenza, compreso il denaro.</i>
Bullismo diretto, fisico o verbale	14) Estorsione (art. 629 c.p.) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che con atti prevaricatori o vessatori costringe un altro allievo a consegnare denaro o altri oggetti di sua appartenenza, indipendentemente dal valore commerciale di questi, ovvero a fare o omettere qualcosa, ad es. consegnare i propri elaborati, ecc.</i>
Bullismo diretto, fisico	15) Danneggiamento (art. 635 c.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico ... , è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che distrugge, disperde, rovina o rende, in tutto o in parte, inservibile, qualcosa che appartiene al suo compagno con violenza alla persona o con minaccia, sia che si tratti di abiti sia di altri oggetti ad es. materiali ad uso didattico, elaborati di qualsiasi genere o oggetti personali.</i>
Bullismo indiretto	16) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo, ... ovvero: indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato.	<i>È sanzionato il comportamento di due o più alunni che stabilmente si coalizzano per organizzare atti illeciti, infrazioni disciplinari a danno di uno o più altri compagni del Centro.</i>
Bullismo diretto, verbale	17) Minaccia (art. 612 c.p.) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, adotta comportamenti intimidatori nei confronti di un altro allievo o prospetta a lui/lei un danno ingiusto come percosse, rivelazione di segreti, diffusione di voci false o calunnie, distruzione di oggetti personali, ecc.</i>
Bullismo diretto, fisico o verbale	18) Violenza privata (art. 610 c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito ...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che costringe un altro allievo a compiere un atto non voluto con prevaricazione; è punito più gravemente l'allievo che costringe un altro a compiere un'infrazione disciplinare ad es.: rubare qualcosa di un terzo allievo.</i>

CIOFS – FP Lombardia	PROCEDURA Misure Antibullismo	P 12 Rev.: 1 Pag. 15/15
---------------------------------	--	------------------------------------

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ANTIBULLISMO

GENERALITÀ

La Commissione Antibullismo, di cui al punto 8 della procedura P12 “Misure antibullismo”, rappresenta tutte le parti, minori inclusi, ed ha il compito principale di verificare che l’Ente rispetti gli impegni assunti contro il bullismo.

COMPOSIZIONE

La presente Commissione è formata da:

Direttore Generale
Componente OdV
Referenti antibullismo dei CFP
Responsabile Qualità dell’Ente
Psicologo-pedagogista
Referente educativo-pastorale

1. CONVOCAZIONE E RIUNIONI

La Commissione Antibullismo è convocata dal Direttore Generale, che la presiede, almeno due volte l’anno.

I verbali delle riunioni sono predisposti ed archiviati dal Responsabile della Qualità dell’Ente.

Durante le riunioni, la Commissione Antibullismo è informata dal Direttore Generale e dai Referenti antibullismo dei CFP dell’Ente delle eventuali situazioni oggetto di segnalazione e che abbiano richiesto azioni correttive o di miglioramento del piano di vigilanza predisposto in base alla Procedura P12.

2. COMPITI E ATTIVITÀ

Alla Commissione Antibullismo compete l’adozione di tutte le iniziative dirette all’efficace attuazione della procedura P12 nei diversi Cfp gestiti dall’associazione, quali ad esempio:

- proposta di iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione sul bullismo di docenti, allievi e famiglie, anche in collaborazione con le istituzioni educative e di pubblica sicurezza e con le associazioni rappresentative dei genitori;
- proposta di partecipazione a progetti finanziati in materia di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- verifica dell’adeguatezza delle clausole antibullismo contenute nei Regolamenti;
- definizione del testo dei questionari di valutazione sul bullismo predisposti dall’Ente;
- analisi degli esiti dei questionari;
- approvazione del piano antibullismo definito dalla Direzione Generale;
- partecipazione agli audit antibullismo.

Non compete, invece, alla Commissione Antibullismo l’analisi dei singoli casi di bullismo, che riguarda il rapporto tra la singola famiglia e l’istituzione formativa.

3. DURATA

La nomina dei componenti della Commissione Antibullismo ha validità per la durata dell’anno formativo.

4. AUDIT SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA ANTIBULLISMO

La Commissione coordina l’attività di audit nei singoli CFP sul rispetto della Procedura Antibullismo emessa in conformità con la PdR 42 e valuta i risultati delle verifiche.

Nella definizione del calendario e delle modalità dell’audit la Commissione si coordina con i referenti del sistema qualità e dell’OdV. La Commissione decide altresì la composizione dei team di audit: in ogni caso, nell’audit sul rispetto della Procedura presso il singolo CFP, devono essere sempre presenti il Referente Antibullismo del CFP interessato, un componente dell’OdV ed almeno un rappresentante dell’utenza. Nel definire la check list dell’audit, la Commissione tiene conto delle informazioni richieste dal relativo allegato della PdR UNI 42/18.